

**Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" - 39° aggiornamento.**

## **1. Premessa**

Con il presente aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 vengono modificati:

a) i Capitoli 2 e 4 della Parte Prima, Titolo I, che contengono – rispettivamente – le disposizioni in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari;

b) il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo III, che contiene le disposizioni sul processo di controllo prudenziale.

## **2. Contenuto**

Le modifiche in oggetto riguardano due aree di intervento, entrambe effettuate per dare attuazione ad alcune delle principali novità introdotte a livello europeo nel 2019 con la direttiva CRD5 (direttiva (UE) 2019/878): i) la disciplina delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; e ii) i poteri di intervento delle Autorità di Vigilanza nell'ambito del secondo Pilastro.

### *i) Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista*

Le modifiche indicate al par. 1, lett. a) recepiscono le novità previste dall'articolo 21-*bis* della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD5) che ha introdotto un regime di autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista al vertice di un gruppo bancario europeo (c.d. "EU parent") o della componente nazionale di un gruppo (c.d. "parent in a Member State"). Esse danno, in particolare, attuazione alle disposizioni del TUB in materia di gruppo bancario e albo dei gruppi bancari, come modificate dal decreto legislativo n. 182 dell'8 novembre 2021 <sup>(1)</sup>.

Le nuove disposizioni disciplinano il procedimento di autorizzazione e di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo di un gruppo bancario delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate all'art. 60, comma 2, lett. b) e c) del TUB e assicurano il coordinamento con gli altri procedimenti di autorizzazione previsti dalla normativa di settore (cfr. art. 60-*bis*, co. 9 TUB, e Cap. 2, Sez. III e IV). Disciplinano inoltre, mediante rinvio alla disciplina delle capogruppo, il procedimento di autorizzazione sia delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo (art. 69.1 TUB), sia di quelle al vertice di gruppi esteri (art. 69.2 TUB) (cfr. Cap. 2, Sez. VII) <sup>(2)</sup>.

### *ii) Poteri di Secondo Pilastro*

Anche le revisioni indicate nel par. 1, lett. b) rispondono all'esigenza di adeguare le attuali disposizioni all'evoluzione del quadro normativo europeo (CRD5). Il *framework* dei poteri di intervento riconosciuti alla Banca d'Italia è stato allineato a quanto previsto dagli artt. 104 - 104-*ter* della direttiva, che amplia i casi in cui l'Autorità di vigilanza può imporre misure di Secondo

---

<sup>(1)</sup> Con il decreto citato è stata data attuazione alla CRD5 nell'ordinamento italiano.

<sup>(2)</sup> Si tratta delle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista che, alternativamente: (i) abbiano sede in Italia, non rientrino nella definizione di capogruppo e per le quali Banca d'Italia sia l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata o (ii) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato membro e siano tenute al rispetto dei requisiti di vigilanza su base sub-consolidata (art. 69.1 TUB); nonché delle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista italiane capogruppo di gruppi esteri (art. 69.2 TUB).

Pilastro <sup>(3)</sup>). In questo contesto, si introduce - per la prima volta nella regolamentazione prudenziale - una netta differenziazione tra componenti della domanda di capitale di Secondo Pilastro stimate in ottica ordinaria (*Pillar II requirement* – P2R) e quelle determinate in ottica stressata (*Pillar 2 Guidance* – P2G). È stata inoltre prevista la possibilità di richiedere capitale addizionale in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie e stressate (*Pillar 2 Requirement Leverage Ratio* – P2R-LR e *Pillar 2 Guidance Leverage Ratio* – P2G-LR).

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 <sup>(4)</sup>, gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica.

Non è stata invece condotta un'analisi di impatto della regolamentazione in quanto le modifiche normative necessarie al recepimento di disposizioni previste dalla CRD5 non comportano l'esercizio di rilevanti margini di discrezionalità per la Banca d'Italia (art. 8, comma 2).

Nell'ambito della consultazione non sono pervenuti commenti e, pertanto, non è stata redatta la tavola di resoconto. Rispetto alla versione sottoposta a consultazione sono state effettuate limitate modifiche, in particolare volte a chiarire l'interazione tra il procedimento di autorizzazione o esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dal ruolo di capogruppo e quello di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale di una banca previsto dall'art. 19 TUB.

### 3. Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente aggiornamento sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2):

- *autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 1 e 4, TUB* (Sez. III, par. 3; termine: 6 mesi);
- *revoca dell'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 5, TUB* (Sez. III, par. 4; termine: 6 mesi);
- *esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, TUB* (Sez. IV, par. 3; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo ai sensi dell'art. 69.1 TUB* (Sez. VII, par. 1; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 69.2 TUB* (Sez. VII, par. 2; termine: 6 mesi);
- *accertamento d'ufficio delle condizioni di aggiornamento dell'albo delle banche ai sensi dell'art. 13, co. 1, TUB* (Sez. II, par. 3; termine: 90 giorni);
- *accertamento d'ufficio delle condizioni di iscrizione o aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'art. 64, co. 1, TUB* (Sez. III, par. 2.1 e par. 3; termine: 90 giorni).

Dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni sono abrogati i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4):

<sup>(3)</sup> Es: applicazione di una politica di accantonamenti specifica; prolungata violazione del livello di P2G imposto.

<sup>(4)</sup> Cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019 - Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

- *iscrizione all'albo dei gruppi bancari;*
- *cancellazione dall'albo dei gruppi bancari* <sup>(5)</sup>;
- *modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo.*

Gli Elenchi dei procedimenti amministrativi di vigilanza e delle deleghe di atti e provvedimenti rilasciati dal Direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria pubblicati sul sito Internet della Banca d'Italia <sup>(6)</sup> sono aggiornati in coerenza.

Con l'occasione si precisa che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 61, co. 3, secondo periodo, TUB, ad opera del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182, le disposizioni di cui alla Circ. 229 del 21 aprile 1999, Titolo III, Cap. 1, come modificate dal Bollettino di Vigilanza n. 3 del marzo 2007, sono abrogate limitatamente alle modifiche statutarie delle società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e sono sostituite, dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento, da quanto previsto alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sez. VI, par. 1.

#### **4. Entrata in vigore**

Le disposizioni contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia.

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni presentano istanza di autorizzazione <sup>(7)</sup> oppure istanza di esenzione <sup>(8)</sup> ai sensi degli articoli 60-*bis*, 69.1 e 69.2 TUB entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente aggiornamento. Nel caso in cui l'assunzione della qualifica di capogruppo derivi dall'acquisto o dall'incremento di una partecipazione qualificata soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, per i quali il relativo procedimento sia ancora in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il termine di 60 giorni decorre dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB.

In deroga a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, par.1, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista già iscritte nell'albo dei gruppi bancari alla data di entrata in vigore del presente aggiornamento allegano all'istanza di autorizzazione esclusivamente:

- il progetto di modificazione degli statuti indicato alla lettera a), se previsto ai sensi della Sezione VI;
- la descrizione, anche mediante rappresentazione grafica, del gruppo di appartenenza, dalla quale risulti la posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista all'interno dello stesso, nonché la dichiarazione attestante il soddisfacimento della condizione del controllo in via esclusiva o principale di società bancarie o finanziarie indicata alla lettera b);
- una dichiarazione che attesti che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato alla Banca d'Italia con riferimento alla documentazione prevista alle lettere da c) a h).

<sup>(5)</sup> I procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione dall'albo delle banche sono stati abrogati con il Regolamento del 10 agosto 2021 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

<sup>(6)</sup> <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/procedimenti-amministrativi/>

<sup>(7)</sup> Cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione III.

<sup>(8)</sup> Cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV.

Resta ferma la possibilità per Banca d'Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.